

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI INCARICO**

L'anno duemiladieci, oggi _____ del mese di _____ in Venezia, presso gli Uffici della Direzione Mobilità della Regione Veneto siti in Cannaregio n. 99, tra i signori:

- Dr. Ing. Bruno Carli, nato a Venezia il 10 agosto 1955, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 (c.a.p. 30123), Codice Fiscale 80007580279, nella sua veste di Dirigente Regionale della Direzione Mobilità;

e

- _____ nato a _____ il _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di _____ della Società _____, di seguito denominata "Società", con sede legale in _____ via _____, Partita IVA _____ e C.F. _____

premessi che:

- con D.G.R. n. 1214 del 17/05/2002 e n. 66 del 24/01/2003 la Regione del Veneto ha dato attuazione a quanto previsto all'art. 32 del Regolamento Provinciale di Venezia per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta del 1999 emanato in ottemperanza all'art. 11 del comma 3 del D. Lgs. n. 422/97;
- con D.G.R. n. 223 del 07/02/2003 sono state approvate e rese esecutive le "Procedure per il rilascio dei contrassegni d'identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta";
- con Delibera n. ____ del _____ la Regione del Veneto ha affidato a _____ l'incarico per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate.

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

La Regione del Veneto Direzione Mobilità, affida alla Società, che accetta, l'incarico avente per oggetto lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- 1) archiviazione, in uno specifico software dei dati identificativi il soggetto richiedente ed il corrispondente natante, per ogni iscrizione così come riportati nel modulo di autocertificazione;

- 2) gestione del sistema “Banca Dati/Rilascio Documenti” relativamente a: smarrimenti, furti, decessi, trasferimenti di proprietà, cessioni di attività, etc. secondo le Procedure approvate con D.G.R. n. 223 del 07/02/2003;
- 3) verifica dell'avvenuto versamento, da parte del richiedente, dell'importo previsto dal nuovo tariffario in vigore, approvato con DDR n. 103/45.02 del 13/08/2008 in attuazione della D.G.R. n. 1666 del 24/06/2008;
- 4) predisposizione del documento di accompagnamento ai contrassegni di identificazione;
- 5) trasmissione, mediante raccomandata a.r., dei contrassegni di identificazione e del rispettivo documento di accompagnamento al soggetto richiedente;
- 6) tenuta e gestione dell'archivio cartaceo delle istanze di rilascio dei contrassegni, delle copie delle lettere di trasmissione ai richiedenti riportante gli estremi del documento di accompagnamento nonché dei relativi avvisi di ricevimento delle raccomandate;
- 7) mantenimento di un'unità d'informazione all'utenza presso gli Uffici di Mestre della Società. Tale unità osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 16:00; il sabato dalle 8:30 alle ore 12:30;
- 8) tenuta dei contrassegni d'identificazione e dei Documenti d'Accompagnamento restituiti dai Responsabili della navigazione secondo le istruzioni fornite dal dirigente della Direzione Mobilità;
- 9) fornitura e distribuzione dei moduli di autocertificazione per il rilascio del contrassegno di identificazione e per le comunicazioni di variazione dati, furti, smarrimenti, etc.;
- 10) fornitura e distribuzione dei contrassegni di identificazione;
- 11) fornitura e distribuzione dei documenti d'accompagnamento ai contrassegni d'identificazione.

ART. 3 - MODALITÀ ESECUTIVE

La Società dovrà comunicare alla Direzione Mobilità l'ufficio presso cui verranno svolte le suddette attività garantendone l'accesso ai funzionari regionali incaricati alle operazioni di verifica, controllo e collaudo.

La Società dovrà inoltre risolvere, anche mediante contatti telefonici o postali con i soggetti richiedenti, le problematiche legate ad eventuali difficoltà interpretative e/o carenza dei dati riportati sui moduli di autocertificazione.

Tutte le attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere svolte nel rispetto delle indicazioni contenute nella disciplina delle "Procedure per il rilascio dei contrassegni d'identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta", di cui alla D.G.R. n. 223 del 07/02/2003.

ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il presente service tecnico avrà durata di anni uno e sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Eventuali pratiche pervenute entro la data di scadenza dell'incarico verranno comunque evase nei trenta giorni successivi senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Regionale.

L'avvio ed i relativi quantitativi delle forniture indicate ai punti 10) e 11) del precedente art. 2 sono subordinati alla formale autorizzazione scritta della Direzione Mobilità.

ART. 5 - COMPENSI

I compensi sono determinati nel seguente modo:

- 1) per l'espletamento di tutte le attività previste dalla presente Convenzione è riconosciuto un compenso valutato sulla base dell'impegno, in termini di giornate/uomo, relative alle singole professionalità e sulla base di costi annui standard (personale senior, junior e con funzioni di coordinatore) che ammonta ad € 70.000,00 (settantamila/00), oltre I.V.A.;
- 2) alla Società verrà inoltre riconosciuto, previa presentazione di regolare fattura dei fornitori, il rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei contrassegni e dei documenti di accompagnamento, per un quantitativo massimo corrispondente all'importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre I.V.A.; tale rimborso è maggiorato del 10% per spese generali per le attività di controllo e gestione; è infine riconosciuto il rimborso delle spese postali di invio delle raccomandate agli utenti debitamente documentate fino ad un quantitativo massimo corrispondente all'importo fissato di € 10.000,00 (diecimila/00).

ART. 6 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I compensi di cui al punto 1) del precedente art. 5 sono liquidati sulla base di avanzamenti trimestrali, pari ad € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00), oltre I.V.A., con contestuale rimborso delle spese relative alla fornitura di contrassegni e documenti di accompagnamento, di cui al punto 2) dello stesso articolo, con imponibile maggiorato del 10% per spese generali, e delle spese postali debitamente documentate.

ART. 7 - PENALI, INADEMPIENZE E REVOCHE

A garanzia degli obblighi assunti con la stipula della presente convenzione la Società dovrà intervenire alla firma del presente atto con polizza fidejussoria di € 7.000,00 (settemila/00).

Qualora l'incaricata non ottemperasse, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nella presente convenzione, la Regione del Veneto procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza, oppure qualora nelle fasi di espletamento delle attività emergessero gravi carenze, la Regione del Veneto, previa notifica, potrà provvedere alla revoca dell'incarico ed all'incameramento della garanzia fidejussoria.

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere, relative al presente incarico saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti il presente incarico sono a carico della Società, così pure tutte le spese per la stipula della Convenzione.

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 essendo il presente atto soggetto all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la Regione Veneto da atto che i dati personali che verranno trattati sulla scorta del presente accordo, saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dell'accordo stesso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

REGIONE DEL VENETO

- Ing. Bruno Carli -

